

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il Sig. Angelo Antonio Sisto, nato a **LOCOROTONDO (BA)** il **03/09/1959** residente a **LOCOROTONDO (BA)** in **Via Monfalcone n. 18**, C.F. **SSTNLN59P03E645M**, in qualità di **Presidente del Consiglio d'Amministrazione** della società **SOA23 SpA Organismo di Attestazione**, con sede in **Milano** alla **Via Alessandro Manzoni n. 38** e sede amministrativa in **Martina Franca (TA)** alla **Via Leone XIII 2/a**, cap **74015**, pec **soa23@pec.it**, partita IVA **13210560960** (di seguito denominata "SOA23") e

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, con sede legale in **FOGGIA (FG)** alla via **CORSO ROMA 88 SC. A**, C.F. **80002260711**, qui rappresentata dal **PRESIDENTE ING. STEFANO TORRACO** (di seguito denominata "ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA")

(Congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO

- I. Che SOA23 è stata autorizzata in data 24 gennaio 2024 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") all'esercizio dell'attività di Attestazione delle imprese operanti nei Lavori Pubblici, iscritta nell'apposito elenco delle Società autorizzate, ai sensi dell'art. 9 dell'allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023;
- II. Che è interesse di SOA23 sviluppare la propria attività su tutto il territorio nazionale valorizzando, sempre nel rispetto dei regolamenti vigenti, le azioni promozionali e l'apporto professionale di partner strategici nelle fasi precedenti a quelle in cui vengono svolte le attività di attestazione, che sono e rimangono di competenza esclusiva di SOA23;
- III. Che SOA23 è interessata alla segnalazione, da parte di collaboratori esterni, di società operanti nel settore delle costruzioni, dei lavori pubblici e privati e che potrebbero necessitare di ottenere l'Attestazione, certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori (di seguito l'"Attestazione");
- IV. Che **ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA** è stato riconosciuto da SOA23 quale valido interlocutore considerata la sua esperienza e le sue competenze nell'attività di supporto costante per i suoi Associati, e per il suo impegno per il riconoscimento e la tutela della professione, oltreché per l'individuazione di partner strategici che possano fornire servizi nuovi, utili e necessari agli Studi Professionali e alle aziende clienti;
- V. Che SOA23 è un organismo di attestazione, impegnato nel semplificare e rendere accessibile il percorso verso la Certificazione SOA, offrendo alle imprese una guida per fruire di tali servizi in maniera rapida ed efficiente, attraverso passaggi semplici e pienamente rispondenti ai bisogni del cliente;
- VI. Che SOA23 rappresenta un Partner d'eccellenza per il Rilascio dell'Attestato di qualificazione, che ad oggi rappresenta un requisito fondamentale per poter partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a fronte anche della crescente richiesta da parte del mercato di imprese in possesso di tale attestazione, come garanzia di affidabilità anche nel caso di lavori privati.

- VII. Infine, a seguito della novità introdotta dal d.l. n. 19/2024 che ha modificato l'art. 27 D.L.gs. n. 81/2008 il possesso di tale qualificazione in classifica III esonera le imprese dal conseguimento della patente a punti per la sicurezza sul lavoro.
- VIII. Che con la sottoscrizione del presente Accordo, il prosieguo della collaborazione tra i due enti, nello svolgere i propri compiti istituzionali, possa contribuire alla diffusione dell'attestato di qualificazione, quale servizio che l'Associato propone ai propri clienti.

Ciò premesso

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

SOA23 si impegna in questa prima fase di collaborazione ad organizzare alcuni eventi sul territorio nazionale, anche in forma di webinar, volti a far conoscere i servizi che mette a disposizione delle imprese, mediante il coinvolgimento del **ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA** e dunque dei suoi iscritti quali intermediari tra SOA23 e le imprese clienti.

SOA23 si impegna a mettere a disposizione degli Associati di **ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA** materiale informativo circa il ricorso all'attestazione di qualificazione oltre che materiale e documenti di prassi che siano utili a ricostruire il quadro dell'attestazione, le condizioni per il suo rilascio, i casi della sua obbligatorietà e anche della sua fruibilità, in aggiunta ad eventuali novità che interverranno in futuro.

SOA23 si impegna a mettere a disposizione degli Associati di **ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA** la Piattaforma "SOA23 Academy" (di seguito la "**Piattaforma**"), per accedere ai corsi di formazione circa il procedimento di attestazione e, in aggiunta, il software di Intelligenza Artificiale presente all'interno della stessa Piattaforma.

Le Parti si impegnano reciprocamente a pubblicare la Convenzione sui rispettivi siti web ufficiali, garantendone la visibilità in modo che risulti chiaramente visibile e facilmente identificabile.

ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA, riconoscendo a SOA23 la competenza in materia di attività di certificazione, si impegna a proporla quale azienda di riferimento per l'instaurazione di una collaborazione fondata su competenza, correttezza e affidabilità.

Nel quadro della collaborazione prevista dal presente Accordo, **ORDINE DEGLI INGEGNERI FOGGIA** e SOA23 si impegnano reciprocamente a verificare e favorire periodicamente la possibilità di ospitare i rispettivi membri e rappresentanti alle proprie iniziative (convegni, incontri, seminari, webinar, etc.).

Art. 2

Il presente Accordo si intende stipulato per la durata di 1 (uno) anno dalla sottoscrizione ed è tacitamente rinnovabile per periodi di pari durata, salvo disdetta da comunicarsi all'altra Parte almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Le parti potranno, in qualsiasi momento, recedere dal presente Accordo previa comunicazione scritta con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In caso di recesso, le Parti non avranno diritto ad alcun indennizzo, rimborso o risarcimento danni per perdita di profitto o a qualsivoglia altro titolo.

Art. 3

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere apportata dalle Parti esclusivamente in forma scritta.

Art. 4

Il presente Accordo ha forza di legge tra le Parti ed ha efficacia ed effetto esecutivo a seguito di formale stipula e sottoscrizione tra le Parti. Per ogni controversia relativa all'Accordo, ivi comprese quelle relative all'interpretazione, esecuzione e risoluzione competente il Foro di Milano.

FOGGIA, 08/01/2025

SOA23 S.p.A.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA